



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/pp

Roma, 16 settembre 2026

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Monza**

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Monza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 47/2026 – Modalità di acquisizione di registrazioni audio nel procedimento disciplinare.

Con il quesito pervenuto in data 18.05.2026 (prot. CNDCEC n. 6618/2026) il Consiglio di Disciplina, in esito al riscontro fornito a precedente quesito dallo stesso posto (prot. CNDCEC n. 11776/2025) e relativo alla possibilità di acquisizione di registrazioni audio nel procedimento disciplinare, chiede ulteriormente di precisare le modalità pratiche di acquisizione delle registrazioni audio ivi comprese le indicazioni sui formati di salvataggio e sulle modalità di conservazione dei dati personali.

In particolare:

- per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle registrazioni si chiede di sapere, a titolo esemplificativo:
 - il tipo di formato e di supporto di salvataggio (CD, DVD, memoria USB ...etc) da utilizzare;
 - necessità o meno di asseverazione da parte di soggetto autorizzato, specificando in tal caso, le qualifiche e/o abilitazioni che l'asseveratore deve possedere e come debba essere depositata/acquisita;
- per quanto riguarda le modalità di conservazione si chiede di precisare:
 - le modalità di consultazione delle registrazioni ai fini del procedimento,
 - ogni altra indicazione procedurale ritenuta utile o necessaria al fine di dare corretta esecuzione all'acquisizione della registrazione e al suo impiego nel corso del procedimento disciplinare.

In via preliminare, occorre ribadire che il servizio Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini territoriali, ma unicamente a fornire indicazioni interpretative di carattere generale, suscettibili di orientare la valutazione dei singoli casi.

Ciò detto, si evidenzia che gli **Ordini territoriali**, quando trattano dati personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, assumono la qualifica di Titolari del trattamento, essendo loro a definire in autonomia finalità e mezzi (anche organizzativi e tecnici essenziali) dei trattamenti effettuati. In base al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi (cd. GDPR), infatti, spetta al titolare del trattamento individuare, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza, le soluzioni organizzative e tecniche più appropriate rispetto al proprio contesto.

Per tale motivo, anche le scelte concrete sui formati di salvataggio e sulle procedure operative di conservazione devono essere assunte in autonomia da ciascun Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei principi del GDPR (liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza) e del principio di responsabilizzazione del titolare¹.

In base al GDPR, infatti, spetta al titolare del trattamento individuare, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza, le soluzioni organizzative e tecniche più appropriate rispetto al proprio contesto. In tale prospettiva, i Consigli degli Ordini territoriali, quando trattano dati personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, operano quali titolari del trattamento e sono pertanto chiamati **a definire in autonomia**:

- i formati di salvataggio da utilizzare;
 - le procedure e le modalità concrete di conservazione dei dati;
- in coerenza con le possibilità di utilizzare i supporti audiovideo in procedimenti disciplinari e/o giurisdizionali.

Quanto sopra, tenendo conto della natura dei dati trattati, delle finalità perseguite, dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e delle misure tecniche e organizzative ritenute adeguate come previsto dal GDPR.

Alla luce di tali considerazioni non è possibile fornire indicazioni vincolanti sulle specifiche soluzioni tecniche da adottare in tema di formati di salvataggio e modalità operative di conservazione, che restano rimesse alle autonome valutazioni di ciascun Consiglio dell'Ordine in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, **al solo fine di agevolare l'Ordine nelle sopraindicate autonome valutazioni**, si evidenziano sul tema le seguenti minime osservazioni di carattere generale:

- con riferimento al formato delle registrazioni si evidenzia l'opportunità di effettuare ogni valutazione alla luce della necessità di garantire l'accessibilità nel tempo e l'impossibilità di alterazione del contenuto, attraverso l'uso di formati standard, diffusi e non proprietari;
- con riferimento all'utilizzo di supporti fisici (CD, DVD, Memorie USB) si evidenzia l'opportunità di valutare i rischi connessi al deterioramento fisico nonché al possibile smarrimento, furto o danneggiamento ai fini di preservare la conservazione a lungo termine. In tal senso potrebbe essere opportuno valutare piuttosto la possibilità di salvataggio e conservazione dei dati all'interno del Server dell'Ordine (se opportunamente dotato di significative misure e strumenti di sicurezza e sottoposto regolarmente a sistemi di backup) o su uno spazio Cloud certificato per la Pubblica Amministrazione (es. infrastrutture qualificate ACN - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale);
- al fine di garantire la sicurezza dei dati (sotto il profilo dell'integrità e della riservatezza), proteggendoli da possibili perdite, furti, accessi non autorizzati o danni accidentali, ogni valutazione dovrà essere svolta alla luce della necessità, da parte dell'Ordine, di adottare le misure tecniche e organizzative individuate come adeguate a garantire tale sicurezza (a mero titolo esemplificativo: crittografia dei file audio-video, password forti, etc. nonché sotto il profilo organizzativo e procedurale ad es. l'abilitazione all'accesso ai file esclusivamente ai soggetti autorizzati);

¹ In tal senso si richiama, in via generale, il precedente parere già reso in materia di trattamento dei dati personali e di adempimenti connessi al Regolamento (UE) 2016/679, nel quale sono stati indicati i principali principi e obblighi gravanti sui titolari del trattamento.

- per quanto concerne il ricorso ad asseverazioni si evidenzia in via generale che l'Ordine - all'interno del quale è costituito il Consiglio di disciplina - agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche istituzionali; pertanto, il ricorso ad essa potrebbe rendersi necessaria solo nel caso di contestazione formale della integrità o conformità della registrazione.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio